

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 127

a iniziativa dei Consiglieri Antonini, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Biondi,

Cancellieri, Marinangeli, Menghi

presentata in data 6 luglio 2022

DISCIPLINA DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI
DERIVAZIONI IDROELETTRICHE NELLE MARCHE E DETERMINAZIONE DEL
CANONE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO
16 MARZO 1999, N. 79 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE
NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA)

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. Questa legge, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali della normativa statale in materia, ivi inclusi la tutela della concorrenza, la libertà di stabilimento, la trasparenza e la non discriminazione nonché la tutela ambientale e paesaggistica, disciplina:

- a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, come definite dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
- b) la determinazione del canone di cui ai commi 1-quinquies e 1-septies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999;
- c) il passaggio di proprietà delle opere definite al primo comma dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933.

2. Questa legge, nel perseguire l'obiettivo di valorizzazione del patrimonio idrico regionale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile della comunità marchigiana, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento ed incremento da fonti rinnovabili, la tutela dei corpi idrici regionali e degli ecosistemi connessi, l'uso plurimo e sostenibile delle risorse idriche nonché il miglioramento ed il risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni.

Art. 2*(Ambito di applicazione)*

1. Ai fini di questa legge sono considerate grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media annua superiore a 3.000 KW, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del r.d. 1775/1933.

2. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico hanno ad oggetto la facoltà o l'obbligo di derivare, regolare, invasare e utilizzare acque pubbliche unitamente all'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione al fine di produrre energia da fonti rinnovabili, in coerenza, tra l'altro,

con l'esigenza di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.

Art. 3

(Regime delle opere e dei beni)

1. Ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs.79/1999, alla scadenza delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia delle medesime, le opere ricadenti nel territorio regionale di cui al primo comma dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933 passano, senza compenso, dallo Stato in proprietà della Regione, ivi inclusi i beni che risultano inscindibilmente connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, a garantirne il regolare funzionamento, in termini di mantenimento in esercizio, sicurezza e controllo.

2. Qualora il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, al medesimo è riconosciuto ai sensi della lettera d) del comma 1 ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, un indennizzo, corrisposto dal concessionario subentrante, pari al valore della parte di opera non ammortizzata, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. 1775/1933. Il concessionario uscente al quale sia stata consentita la prosecuzione, oltre la scadenza della concessione, dell'esercizio dell'impianto di grande derivazione ad uso idroelettrico è comunque tenuto, fino al termine di cui al comma 12 dell'articolo 4, all'esecuzione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari a garantire la sicurezza degli impianti e il regolare funzionamento delle opere di cui al comma 1; per gli interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, autorizzati o richiesti dall'amministrazione concedente, è riconosciuto al medesimo un indennizzo, limitatamente alla parte di intervento non ammortizzato, in termini di valore contabile residuo, entro la scadenza di cui al comma 12 dell'articolo 4.

3. Ai fini dell'acquisizione di beni diversi da quelli di cui al comma 1, nel caso in cui fosse necessario per l'assegnazione della concessione, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma e seguenti dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933, con corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati alla lettera n) del comma 1 ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999. La Giunta regionale può avvalersi dell'apporto di soggetti terzi, di società da essa partecipate direttamente o indirettamente ovvero di propri enti strumentali per la valutazione del

prezzo spettante. Nel caso non vi sia accordo sulla determinazione del prezzo in applicazione dei criteri di cui al precedente periodo, la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta regionale, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle acque territorialmente competente. Il collegio arbitrale si esprime entro novanta giorni dalla nomina.

4. I beni di cui al comma 3 possono essere acquisiti dalla Regione e messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alle procedure di assegnazione delle relative concessioni. Ai fini dell'applicazione del termine triennale di avviso preventivo di cui al terzo comma dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933 si assume, per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore di questa legge, che tale preavviso possa essere effettuato entro i tre anni precedenti al termine del 31 luglio 2024 di cui al comma 1-sexies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, come prorogato dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

5. Le opere di cui al comma 1 sono messe, per il relativo uso, nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle procedure previste da questa legge.

Art. 4

(Ricognizione delle opere e dei beni)

1. Almeno due anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico, il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni ed ai rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione.

2. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore di questa legge la concessione sia scaduta o nei casi in cui sia già intervenuta la decadenza o la rinuncia, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 è presentato dal concessionario uscente entro il termine fissato dalla struttura regionale competente.

3. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 contiene:

- a) l'inventario delle opere definite al primo comma dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e del comma 1 dell'articolo 3 di questa legge;
- b) l'inventario dei beni, diversi da quelli di cui al primo comma dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 25 del r.d.

- 1775/1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;
- c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l'altro, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;
 - d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici e amministrativi presso il concessionario, sottoscritto da tecnici abilitati ed in formato digitale; per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale e sono allegati i manuali di uso e manutenzione. Lo stato di consistenza è corredato dell'elenco dei dati identificativi catastali delle opere e dei beni esistenti nonché dai relativi documenti progettuali i quali, qualora non disponibili, sono sostituiti da idonea documentazione sottoscritta da tecnici abilitati a seconda delle competenze necessarie, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali di tali opere e beni;
 - e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni, con particolare riferimento a quelli rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e, per questi ultimi, una rendicontazione analitica dei costi sostenuti; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
 - f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servitù o gravami assunti dalla concessione verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;
 - g) per le opere e i beni di cui alle lettere a) e b), l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami a qualsiasi titolo interessanti le opere e i beni medesimi;

- h) il progetto di gestione dell'invaso, ove prescritto, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- i) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell'energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito; per gli impianti ad accumulazione con stazioni di pompaggio, i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte;
- l) per ognuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera b), i dati e le informazioni, per le finalità di cui alla lettera n) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, reperibili dagli atti contabili del concessionario uscente, utili alla determinazione del loro prezzo, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni. In mancanza di dati e informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia asseverata, per le successive valutazioni da parte dell'amministrazione concedente.

4. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico al fine di facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio di cui al comma 8.

5. Qualora il rapporto di fine concessione necessiti di integrazioni o di rettifiche dei dati inseriti, la struttura regionale competente in materia assegna al concessionario uscente un termine perentorio per provvedere.

6. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 5, la Regione, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e delle relative attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente.

7. La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione.

8. La Regione procede a effettuare la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933 nonché dei beni di cui

al secondo comma dell'articolo 25 del medesimo decreto.

9. I concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.

10. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933, le medesime, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione.

11. Fermo restando quanto previsto dalla lettera n) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e da questa legge, i beni diversi da quelli di cui al primo comma dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione.

12. Contestualmente all'aggiudicazione della concessione, la Regione definisce con proprio atto il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale l'aggiudicatario entra in possesso o nella disponibilità dei beni previsti in questo articolo.

13. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere della concessione, scaduta o in scadenza, sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 12, salva la facoltà del concessionario, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) di presentare alla struttura regionale competente opposizione motivata per ragioni di segreto industriale. Il regolamento regionale di cui al comma 1 dell'articolo 12 disciplina i limiti e le modalità di presa visione da parte dei soggetti interessati nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 5

(Derivazioni che interessano più Regioni)

1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni, ai sensi della lettera p) del comma 1-

ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione, qualora sul relativo territorio insista la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.

2. Per le derivazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale stipula intese, da ratificare con legge regionale ai sensi dell'articolo 21 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), con la regione confinante per definire i reciproci rapporti e la disciplina regionale applicabile per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà e la ripartizione dei relativi canoni.

Art. 6

(Durata delle concessioni)

1. Le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico hanno una durata pari ad un periodo compreso tra i venti e quaranta anni, in rapporto alle caratteristiche degli impianti e delle opere di derivazione e all'entità degli investimenti ritenuti necessari per la realizzazione degli interventi di miglioramento energetico e di risanamento ambientale di cui gli articoli 19 e 20.

2. Il termine massimo di durata di cui al comma 1 può essere aumentato sino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.

3. La durata della concessione è disciplinata con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 13.

Art. 7

(Valutazioni preliminari)

1. Prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione di una concessione ai sensi di questa legge, la Regione accerta, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'articolo 4, se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso a fine di produzione di energia idroelettrica anche ai fini delle successive valutazioni ambientali. A tale scopo è pubblicato ed aggiornato in apposita sezione del sito istituzionale regionale specifico avviso contenente l'elenco e le principali caratteristiche delle concessioni di grande derivazione idroelettrica scadute o in scadenza entro i successivi due anni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, la Regione tiene conto della necessità del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi della qualità dei corpi idrici di cui alla direttiva comunitaria 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile e agricolo, delle conoscenze e delle eventuali risultanze tecniche in merito alle condizioni di sicurezza delle opere e dei luoghi nonché delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica, statale e regionale ed in particolare, nel Piano di gestione delle acque, nel Piano di gestione del rischio alluvioni dei distretti idrografici del fiume Po e dell'Appennino centrale, nel Piano regionale di Tutela delle acque, nel Piano regionale regolatore degli Acquedotti, nel Piano energetico ambientale regionale (PEAR), con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili.

3. La valutazione di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale che si pronuncia con propria deliberazione.

4. Preliminarmente all'indizione delle procedure di assegnazione di cui a questa legge ed in coerenza con le previsioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la competente Commissione assembleare, disciplina le modalità e le procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque nonché le modalità di coinvolgimento dei comuni territorialmente interessati, nonché degli altri enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini della valutazione dell'interesse pubblico di cui comma 1.

5. La Regione, qualora alla cessazione della concessione, accerti l'incompatibilità tecnica del mantenimento della derivazione con l'interesse pubblico, può ordinare la demolizione delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 3 ed il ripristino dello stato dei luoghi, sulla base del piano di dismissione approvato dall'amministrazione, con oneri connessi a carico del concessionario medesimo.

Art. 8

(Modalità di assegnazione delle concessioni)

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, la Giunta regionale, ove accerti la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell'uso idroelettrico, dispone di procedere all'assegnazione delle medesime, fissando altresì il termine di avvio del relativo

procedimento, secondo una delle modalità ammesse dal comma 1-bis dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, ovvero:

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto da questa legge, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del Testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

2. La Giunta regionale ricorre, in via ordinaria, alla procedura ad evidenza pubblica di cui alla lettera a) del comma 1. Con provvedimento motivato, la medesima può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui alle lettere b) o c) del comma 1, in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti in base al comma 2 dell'articolo 13.

3. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene comunque nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Art. 9

(Società a capitale misto pubblico e privato)

1. Per l'assegnazione della concessione secondo la modalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dal bando di assegnazione, la Giunta regionale è autorizzata a costituire, con oggetto sociale esclusivo, società a capitale misto pubblico privato, alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016.

2. La quota di partecipazione della Regione a tale società non può essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale.

3. Gli enti locali interessati dalla grande derivazione, i loro enti strumentali e le società a capitale interamente di proprietà degli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della società di cui al comma 1 mediante il conferimento di adeguate risorse finanziarie nei limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione assembleare, individua la forma societaria e gli altri soggetti pubblici che eventualmente partecipano nella società, definisce la quota di capitale da riservare al socio privato che non può essere comunque inferiore al 30 per cento del capitale sociale e approva lo schema di statuto e degli eventuali patti parasociali.

5. L'assegnazione della concessione alle società miste di cui al comma 1 è in ogni caso subordinata all'assunzione da parte del socio selezionato degli obblighi di esecuzione e gestione operativa delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della concessione.

6. Alla procedura per l'individuazione del socio privato nonché degli enti e delle società di cui al comma 3 per i quali non ricorrono i presupposti dell'in house providing, si applicano le disposizioni previste da questa legge per la disciplina delle assegnazioni delle concessioni con procedura di evidenza pubblica, nonché le particolari disposizioni regolamentari attuative previste dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 12.

Art. 10

(Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico privato)

1. Per l'assegnazione della concessione secondo le modalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dalla procedura di assegnazione, la Regione può stipulare contratti di partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del d.lgs. 50/2016, secondo i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni regolamentari attuative di cui al comma 1 dell'articolo 12.

Art. 11

(Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione)

1. Ai sensi del comma 1-quater dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroe-

lettriche già scadute ed in esercizio alla data di entrata in vigore di questa legge sono avviate entro il biennio successivo alla medesima data.

2. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore di questa legge sono avviate almeno due anni prima della scadenza.

Art. 12

(Procedure di assegnazione)

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, sentita la competente Commissione assembleare, nel rispetto di disposizioni normative contenute in questa legge e del principio di non aggravamento del procedimento, definisce tempi e modalità per lo svolgimento da parte della Regione delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 8, ivi compresa la disciplina del procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati, di cui alla lettera m) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 nonché le modalità di assegnazione delle concessioni nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 8.

2. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, si articolano nelle seguenti fasi:

- a) indizione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e, ove previsto, invio delle lettere di invito per la partecipazione;
- b) presentazione delle istanze di assegnazione corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;
- c) valutazione preliminare sulla ammissibilità delle istanze e dei requisiti di ammissione dei soggetti proponenti, sulla base di quanto disciplinato da questa legge, dal regolamento di cui al comma 1, dai contenuti del bando di assegnazione e, ove previsto, dalla lettera di invito;
- d) i limiti e le modalità per la presa visione del rapporto di fine concessione di cui al comma 13 dell'articolo 4;
- e) valutazione per la selezione dei progetti presentati dai proponenti in esito alla pubblicazione del bando o alle lettere di invito, nell'ambito della quale hanno luogo:
 - 1) la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, l'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri

atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale; tale fase si svolge nell'ambito di una conferenza di servizi indetta e condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- 2) nell'ambito della fase procedimentale di cui al numero 1) partecipano, ove necessario, alla valutazione dei progetti presentati, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della cultura, gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi della lettera m) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, ciascuno in relazione alle specifiche competenze amministrative attribuite dalla legge;
 - 3) ogni parere, intesa, concerto, nulla osta, autorizzazione, concessione, verifica o valutazione ambientale o altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa statale e regionale sui progetti presentati è reso dall'autorità nazionale, regionale o locale nell'ambito della fase procedimentale di cui a questa lettera;
- f) l'adeguamento dei progetti alle eventuali prescrizioni emerse in esito alla fase di cui alla lettera e) e relativa verifica;
 - g) la presentazione dell'offerta economica riferita ai progetti adeguati ai sensi della lettera f);
 - h) la valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi delle lettere f) e g) secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 15 effettuata da una commissione alla quale partecipa anche un rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - i) l'aggiudicazione e l'assegnazione della concessione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - j) la sottoscrizione del disciplinare-contratto di assegnazione della concessione.

3. L'atto di assegnazione, corredato dal relativo disciplinare-contratto, tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, dell'autorizzazione paesaggistica e di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale reso nell'ambito della fase procedurale di cui alla lettera e) del comma 2. Alla

conclusione della procedura di assegnazione, l'assegnatario-concessionario ha titolo a esercire la derivazione, le opere e i beni di cui all'assegnazione e a realizzare gli interventi sulle opere e sui beni, nonché le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato. La concessione costituisce titolo, ove occorra, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità, ai fini dell'eventuale applicazione delle procedure espropriative da attuare da parte del concessionario.

4. La proposta progettuale a corredo dell'istanza presentata ai sensi della lettera c) del comma 2 deve essere conforme al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo, di cui agli articoli 23 e seguenti del d.lgs. 50/2016.

5. La durata massima della fase procedurale di cui alla lettera e) del comma 2 non può eccedere i trecentosessantacinque giorni dal relativo avvio, escluse le sospensioni previste da specifiche normative procedurali.

6. Al termine della concessione, come nei casi di decadenza o rinuncia, gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, in proprietà della Regione secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999.

Art. 13

(Indizione della procedura)

1. Al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori, la procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è indetta mediante la pubblicazione di un bando di assegnazione il cui contenuto è precisato all'articolo 15.

2. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può riguardare:

- a) una singola concessione preesistente;
- b) un accorpamento di più concessioni preesistenti, insistenti nello stesso bacino idrografico, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici.

3. Ai fini dell'indizione della procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di questa legge, definisce con propria deliberazione gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e individua il Responsabile unico del procedimento (RUP) di assegnazione della concessione, cui compete l'adozione del bando.

Art. 14*(Requisiti di ammissione)*

1. Alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016 per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa statale vigente ed in particolare dall'articolo 80 del medesimo decreto, in possesso di una capacità patrimoniale, finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione.

2. Ai fini della dimostrazione di una adeguata capacità organizzativa e tecnica, il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW. Il bando di cui all'articolo 15 prevede incrementi del requisito, in ragione della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione, anche attraverso la definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di impianti.

3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il medesimo ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l'eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 nonché per i beni di cui al comma 3 dell'articolo 3, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo. L'istanza deve essere accompagnata, altresì, da idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando, fatto salvo l'importo minimo della cauzione stabilito all'articolo 27.

4. La Giunta regionale specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, sulla base delle diverse tipologie degli impianti nonché dell'entità e delle caratteristiche dimensionali degli impianti e dei beni messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione della o delle concessioni oggetto del bando. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, in relazione al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti

produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

5. Il bando di assegnazione definisce i requisiti previsti in questo articolo anche nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati.

6. Gli operatori economici raggruppati o consorziati, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società avente come oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio è indicata nell'istanza di assegnazione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 12.

7. Non è consentito partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese.

Art. 15

(Contenuti del bando)

1. Il bando di assegnazione, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 13 ha il seguente contenuto essenziale:

- a) individua la concessione o l'accorpamento di più concessioni preesistenti oggetto della procedura di assegnazione;
- b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8;
- c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;
- d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
- e) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;
- f) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell'articolo 18;
- g) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'articolo 19;
- h) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20;

- i) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 21;
- j) individua le misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
- k) specifica, ai sensi dell'articolo 14, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua, nonché gli ulteriori criteri di ammissione dei partecipanti;
- l) determina le voci rilevanti e i relativi valori a base di gara dell'offerta economica e dispone in ordine all'incremento del canone di cui all'articolo 25;
- m) individua le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta;
- n) stabilisce l'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante di cui alla lettera d) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e del comma 3 dell'articolo 14;
- o) stabilisce il prezzo base dei beni di cui al comma 3 dell'articolo 3, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo, in applicazione della lettera n) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999;
- p) specifica e individua i criteri di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, differenziando classi di punteggio e loro valore ponderale;
- q) specifica la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi dell'articolo 22;
- r) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la documentazione tecnica progettuale da produrre unitamente all'istanza, ovvero, ove previsto, alla lettera di invito, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica;
- s) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione, in applicazione delle disposizioni di questa legge e del regolamento regionale di cui di cui al comma 1 dell'articolo 12;
- t) l'ammontare della somma derivante dalla monetizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 23
- u) può stabilire ulteriori condizioni di decadenza della concessione ai sensi del comma 1 dell'articolo 28.

2. Il bando di gara e l'allegato schema del disciplinare di concessione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR Marche) oltre che sul proprio sito web. Gli estremi della pubblicazione sono altresì pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 16

(Contenuti dell'istanza)

1. L'istanza di partecipazione al procedimento per l'assegnazione della concessione riporta i seguenti contenuti essenziali:

- a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di ordine generale consistenti nell'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, con le informazioni e i dati necessari anche per il controllo della veridicità delle medesime dichiarazioni;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità organizzativa, tecnica e patrimoniale e finanziaria di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14;
- c) impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione della concessione qualora il candidato risultasse assegnatario ai sensi dell'articolo 27;
- d) proposta progettuale gestionale comprensiva di un'offerta tecnica e di un'offerta economica;
- e) documentazione necessaria ai fini della verifica o valutazione di impatto ambientale e per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, parere, nulla osta e assensi comunque denominati ricompresi nel provvedimento unico di concessione.

Art. 17

(Criteri di valutazione per l'assegnazione)

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione, l'amministrazione competente si attiene ai seguenti criteri di valutazione:

- a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 25, posto a base di gara. L'offerta si riferisce alla componente fissa del canone, salvo che sia diversamente previsto dal bando;
- b) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara ai sensi dell'articolo 19 tramite l'eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti, ovvero tramite l'aumento

- del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;
- c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione ambientale e territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 20 e 21;
 - d) l'attività di gestione dell'invaso, con riferimento ai seguenti elementi:
 - 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
 - 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
 - 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
 - e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;
 - f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all'articolo 22, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al concessionario;
 - g) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
 - h) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché

alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;

- i) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
- j) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
- k) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
- l) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;
- m) le misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
- n) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.

2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone determinate ai sensi dell'articolo 25.

3. Con la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 13 sono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-parametri o sub-punteggi.

4. La Regione può decidere di non procedere all'assegnazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

Art. 18*(Obblighi e limitazioni gestionali)*

1. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, prevede per ciascuna concessione oggetto del bando specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;
- b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invase per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata ovvero per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 167 del d.lgs. 152/2006;
- c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
- d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.

Art. 19*(Miglioramenti energetici)*

1. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi contenuti nella pianificazione regionale in materia, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto dalla lettera h) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999.

2. Il bando di gara tiene conto dei seguenti aspetti:

- a) incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;

- b) incremento della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell'impianto;
- c) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pompaggio ovvero di bacini di accumulo.

Art. 20

(Miglioramento e risanamento ambientale)

1. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, e secondo quanto prescritto dalla pianificazione vigente in materia, nonché nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) il mantenimento della continuità fluviale;
- b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;
- c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara;
- d) la tutela dell'ecosistema, della natura, della biodiversità e del paesaggio.

Art. 21

(Interventi di compensazione ambientale e territoriale)

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui alla lettera l) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 non possono essere di carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono essere in ogni caso compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, sentiti gli enti locali interessati, con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato nonché la tutela dell'ambiente e dei siti naturali;
- b) riassetto territoriale e viabilistico, nonché il paesaggio;
- c) risparmio ed efficienza energetica;
- d) conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata;
- e) valorizzazione turistica ed infrastrutturale dei territori interessati dalla derivazione;
- f) ottimizzazione delle funzioni di contenimento delle piene svolte dagli invasi.

Art. 22

(Clausole sociali)

1. I bandi di partecipazione alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, scadute o in scadenza, da effettuare in base alle procedure competitive disciplinate da questa legge, prevedono apposite clausole sociali finalizzate alla promozione della stabilità dei livelli occupazionali di cui all'articolo 50 del d.lgs. 50/2016.

Art. 23

(Cessione gratuita di energia)

1. Ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico nonché gli operatori che a vario titolo esercitano e conducono tali concessioni sono tenuti a corrispondere annualmente alla Regione una somma pari al valore dell'energia elettrica corrispondente a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione da destinare, nella misura di almeno il 50 per cento, ai servizi pubblici ed alle categorie di utenti dei territori interessati dalla derivazione, ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati.

2. La monetizzazione dell'energia di cui al comma 1, da applicarsi contestualmente alla componente variabile del canone di cui al comma 3 dell'articolo 25, viene effettuata, in conformità alla deliberazione dell'ARERA 26 novembre 2019, n. 490/2019/I/EEL (Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche) sulla base del prezzo all'ingrosso, determinato sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto, può es-

sere determinata a consuntivo, su base annua solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano sul Mercato del Giorno Prima, ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con propria deliberazione, definisce, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo la somma corrispondente alla monetizzazione dell'energia di cui al comma 1 nonché le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari dei proventi della suddetta monetizzazione.

Art. 24

(Provvedimento di concessione)

1. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione delle concessioni disciplinate da questa legge, la struttura regionale competente in materia emette il provvedimento di concessione di grande derivazione d'acqua.

2. Entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia lo trasmette all'aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico unitamente allo schema del disciplinare.

3. L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del disciplinare, su richiesta della struttura regionale competente in materia:

- a) corrisponde il canone di cui all'articolo 25 stabilito in sede di aggiudicazione;
- b) presta le garanzie finanziarie di cui all'articolo 27.

4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia, del disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario entro il termine fissato nel provvedimento stesso; decorso inutilmente tale termine è dichiarata la decadenza dalla concessione.

5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.

Art. 25

(Canoni di concessione)

1. In attuazione del comma 1-quinquies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea in

attesa della conclusione del procedimento di rinnovo, nonché gli operatori che, al di fuori di tali casi, esercitano e conducono grandi derivazioni idroelettriche corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi di questo articolo.

2. La componente fissa è quantificata, ai sensi del comma 1-septies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, in un importo pari a 35,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.

3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è quantificata, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel rispetto delle linee guida contenute nella deliberazione dell'ARERA 26 novembre 2019, n. 490/2019/I/EEL, come una percentuale della somma, a consuntivo e su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete ed il corrispondente prezzo zonale orario effettivamente registrato nel Mercato del Giorno Prima nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico. La percentuale da applicare per quantificare la componente variabile del canone è determinata dalla Giunta regionale come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell'energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.

4. Per tenere conto della monetizzazione dell'energia da fornire a titolo gratuito alla Regione ai sensi dell'articolo 23, la componente variabile del canone è in ogni caso ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la monetizzazione, determinata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e la percentuale che rileva ai fini della suddetta componente variabile.

5. Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di cui a questa legge, l'offerta economica sul canone di cui al comma 1 è riferita sia all'utilizzo della forza motrice sia all'utilizzo dei beni e delle opere passati in proprietà della Regione; la medesima offerta è riferita all'incremento sia della componente fissa del canone sia della percentuale

dei ricavi relativa alla componente variabile del canone.

6. Per le finalità di cui a questo articolo, la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con TERNA S.p.A. per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con il Gestore dei servizi energetici (GSE) per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione di questa legge.

7. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

8. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta semestralmente a consuntivo rispettivamente: per il primo semestre, entro il 30 settembre dell'anno a cui si riferisce il canone, per il secondo semestre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il canone.

9. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia prodotta netta, nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. La Regione può svolgere periodici controlli su tali apparecchiature di misura.

10. La Giunta regionale può richiedere, ove necessario, svolgendo periodici controlli, che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione di dati, anche per finalità diverse da quelle correlate all'applicazione della parte variabile del canone.

11. Al termine delle concessioni per scadenza, decadenza o rinuncia successive all'entrata in vigore di questa legge, il concessionario uscente è soggetto ad una maggiorazione del 10 per cento del canone di concessione per l'utilizzo dei beni divenuti demaniali, per tutto il periodo di prosecuzione temporanea della gestione degli impianti sino alla conclusione della procedura di nuova assegnazione.

Art. 26

(Destinazione dei canoni di concessione)

1. Una quota pari al 40 per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni disciplinate da questa legge è destinata annualmente al finanziamento di interventi regionali diretti a sostenere la produzione ed il consumo di energie rinnovabili, le comunità energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico degli edifici, delle

strutture pubbliche e della pubblica illuminazione nonché l'efficientamento energetico, la smarterizzazione e l'incremento della resilienza della rete elettrica e la riduzione della povertà energetica.

2. Una quota pari al 35 per cento degli introiti di cui al comma 1 è destinata annualmente ai Comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, compresi i Comuni ricadenti nei bacini imbriferi montani, al fine di finanziare interventi diretti a ridurre lo svantaggio sociale, economico, territoriale e infrastrutturale dei relativi territori, con particolare riguardo alla prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e degli incendi, alla manutenzione del territorio, alla viabilità ed ai trasporti, compresa la mobilità sostenibile, la sentieristica e la rete dei cammini regionali, nonché alle vocazioni agricole, produttive e turistiche.

3. Una quota pari al 25 per cento degli introiti di cui al comma 1 è destinata annualmente al finanziamento delle misure dei piani di gestione e del piano regionale di tutela delle acque dirette al risparmio idrico e alla tutela e ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione assembleare, definisce annualmente le iniziative da finanziare, i soggetti beneficiari nonché le condizioni e i vincoli per l'utilizzo delle risorse.

Art. 27

(Depositi cauzionali)

1. L'assegnatario, alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica ai sensi di questa legge, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'articolo 25, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di cui al comma 2 del medesimo articolo, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere restituita, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità concedente, in caso di decadenza e rinuncia.

2. Il bando stabilisce l'ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fideiussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti all'eventuale smantellamento di

opere, infrastrutture ed impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata.

Art. 28

(Decadenza dalla concessione)

1. La concessione assegnata ai sensi di questa legge è soggetta alle cause di decadenza stabilite all'articolo 55 del r.d. 1775/1933; il bando può stabilire ulteriori condizioni di decadenza, in relazione a inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene il rispetto degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella concessione.

2. La presenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 può determinare la cessazione della concessione.

Art. 29

(Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 23 e 25 sono introitate, a decorrere dall'annualità 2023, ad incremento dello stanziamento già iscritto al Titolo 3 "Entrate extratributarie", tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2022/2024; con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell'effettivo andamento dei suddetti introiti.

2. Gli introiti di cui al comma 1 sono destinati, secondo le percentuali indicate agli articoli 23 e 26, a carico delle Missioni dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024, come di seguito specificato:

- a) a decorrere dall'anno 2023, una quota pari al 50 per cento di cui all'articolo 23, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 04 "Servizio idrico integrato";
- b) a decorrere dall'anno 2023 una quota pari al 40 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 02 "Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche";
- c) a decorrere dall'anno 2023 una quota pari al 35 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 26 nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione";

- d) a decorrere dall'anno 2023 una quota pari al 25 per cento di cui al comma 3 dell'articolo 26 nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche".

Art. 30

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentita la competente Commissione assembleare approva:

- a) la deliberazione prevista al comma 4 dell'articolo 7;
- b) il regolamento regionale di cui al comma 1 dell'articolo 12.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, approva la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 25. Nelle more dell'adozione della medesima, si applica la percentuale minima del 2,5 per cento.

3. I procedimenti amministrativi relativi a istanze di concessioni di nuove grandi derivazioni a scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore di questa legge, hanno già effettuato la fase di pubblicazione concorrenziale di cui al terzo comma dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933, sono conclusi dagli uffici competenti in base alle procedure previste dal medesimo regio decreto e dalla relativa normativa regionale di riferimento.

4. Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito nella concessione, la corretta gestione e conduzione degli impianti delle condizioni e degli obblighi posti in capo al concessionario, la Giunta regionale istituisce una commissione tecnica, integrata da tecnici indicati dagli enti territoriali interessati dalla presenza delle infrastrutture e degli impianti, nonché dagli altri enti competenti sui diversi aspetti connessi all'esercizio della concessione. La commissione, costituita senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nello svolgimento delle verifiche può effettuare sopralluoghi presso gli impianti oggetto delle concessioni.

5. Per quanto non espressamente disciplinato da questa legge, resta ferma la normativa statale e regionale di settore vigente in materia.